

STATUTO

IL QUADRIFOGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIARRE CT VIA ETNA 36/A

Numero REA: CT - 327256

Codice fiscale: 04885910879

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n. 13157 di Raccolta
STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Giarre (CT) la Società cooperativa a mutualità prevalente denominata "IL QUADRIFOGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", ai sensi dell'art.1, lettere a) e b) della Legge 381/91 e della legislazione sociale vigente.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art.2 - Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 - Scopo mutualistico

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini favorendo, in particolare, l'autopromozione sociale, la responsabilità civica, la convivenza solidale e la realizzazione del diritto al lavoro per tutti. Valendosi di proprie risorse e dell'opera dei soci, la società realizza tali finalità anche in favore di terzi non soci, siano essi persone giuridiche, organismi di diritto pubblico o privato, o persone fisiche, attraverso l'attività di progettazione, gestione, erogazione e controllo. La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle attività di cui al successivo art.4 finalizzate alla gestione e prestazione di servizi socio-assistenziali ed educativi e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (a titolo di esempio: minori, gestanti e ragazze madri, anziani, inabili, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disoccupati di lunga durata, ecc.) di cui all'articolo 4 della citata legge 381/1991, nonché dei lavoratori disabili previsti dall'art. 1, comma 1, legge n. 68/1999 e delle persone svantaggiate di cui al regolamento CE 2204/2002.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto societario, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione in vigore.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge 142/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci operatori.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Art.4 - Oggetto sociale

La cooperativa si propone il raggiungimento dello scopo sopra palesato mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- gestione di servizi per l'assistenza a soggetti tossicodipendenti;
- gestione, istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non, di comunità di recupero per la prevenzione, la cura e la riabilitazione di soggetti tossicodipendenti al fine di cooperare al

raggiungimento degli obiettivi del Servizio Sanitario Regionale, nell'ottica dell'integrazione socio-sanitaria ed interistituzionale dei servizi e della pari dignità della persona;

- gestione di servizi per l'assistenza ad anziani e minori.

In particolare ai fini dell'art. 1 lettera a) della legge 381/1991, la società:

- promuove, progetta, eroga, gestisce e controlla servizi di assistenza sociale e, in particolare: interventi di prevenzione, informazione e promozione sociale, servizi di sostegno alla persona e alla famiglia o sostitutivi della famiglia e alternativi ad essa, in particolare nel campo dell'infanzia, attraverso l'opera di sociologi, pedagogisti, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, educatori in genere, assistenti all'infanzia con funzioni educative, operatori socio sanitari, assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, assistenti di base, e/o altro personale addetto ai servizi socio assistenziali, qualificato e non, destinando tali attività e servizi in favore di giovani, minori, adolescenti, pre-adolescenti, bambini, infanti, neonati, anziani, adulti, tossicodipendenti e di chiunque abbia bisogno di aiuto e sostegno sociale a causa di difficoltà temporanee o permanenti dovute a malattie, menomazione, disabilità, inabilità, handicap, dipendenze o svantaggi socio culturali, economici e politici quali l'immigrazione, il bisogno di rifugio o asilo politico, la mancanza di fissa dimora e ogni altra condizione di difficoltà;

- promuove, progetta, eroga, gestisce e controlla servizi educativi con scopi e finalità di prevenzione, informazione, educazione e socializzazione, attraverso l'opera di pedagogisti, psicologi, educatori professionali, educatori senza titolo, assistenti all'infanzia con funzioni educative, ludotecari, assistenti di base ed altro personale addetto ai servizi educativi, qualificato e non, destinati detti servizi alla generalità della popolazione ed in special modo ad adolescenti, pre-adolescenti, bambini, infanti, neonati e poi ad anziani, adulti, giovani e a chiunque altro abbia bisogno di aiuto e sostegno educativo. Rientrano tra tali attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione di ludoteche, centri socio-educativi, centri di aggregazione giovanile, laboratori artistici, strutture di svago ed animazione ludica, ricreazione ed occupazione del tempo libero, in favore di minori in età evolutiva, volti alla promozione dei processi naturali di crescita individuale e sociale attraverso il gioco ed il prestito dei giochi, il confronto tra pari, l'autodeterminazione e l'autogestione, il laboratorio di costruzione e riparazione di giochi e giocattoli;

- la gestione di asili nido, scuole dell'infanzia e altre scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché servizi ausiliari di collegamento, interventi di sostegno e di aiuto alle persone, anche a domicilio, tramite la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di servizi di tata familiare, baby sitting e baby parking e i servizi di orientamento e formazione scolastica, dopo scuola, recupero formativo e scolastico, servizi di animazione;

Inoltre la cooperativa potrà avviare o gestire:

- centri diurni, intesi come strutture polivalenti di sostegno sanitario, di socializzazione, di aggregazione o di recupero, di tipo aperto, rivolti alla generalità degli utenti e, in particolare, ai minori, gestanti e ragazze madri, disabili, anziani, inabili, tossicodipendenti, alcolisti, ex-detenuiti ed in generale ai soggetti in età evolutiva, alle persone anziane autosufficienti anche se parzialmente, alle persone diversamente abili ed ai soggetti a rischio di emarginazione e/o di disadattamento sociale. Rientrano tra tali centri, a titolo esemplificativo: gli istituti di ricovero in semiconvitto e/o convitto; i centri diurni di assistenza ed incontro;

le comunità alloggio; le case albergo; le case protette; i centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea; i centri per i soggiorni vacanza; le comunità di tipo familiare; comunità di recupero; le case di riposo; le case di accoglienza;

- servizi per la vacanza di tipo "turismo sociale" rivolti, in particolare, ai soggetti in età evolutiva, alle persone anziane e alle persone diversamente abili, finalizzati a promuovere i processi di socializzazione e di riabilitazione fisica e psichica;

- servizi di emergenza, pronto soccorso e/o pronto intervento assistenziale, anche con auto ambulanza, aventi lo scopo di assicurare tempestivamente prestazioni socio-sanitarie e/o assistenziali a persone che, per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti, personali o familiari siano sprovviste di mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di vita;

- servizi di telesoccorso, telecontrollo, teleassistenza, telemedicina ed in generale tutti i servizi telematici ed informatici integrabili, in ogni applicazione, con altri servizi in favore di anziani o disabili o di altre persone socialmente svantaggiate;

- servizi di mensa sociale e centri di accoglienza notturna tesi a soddisfare i bisogni primari di vita delle persone che versano in particolari e gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale;

- gli interventi di tutela in favore di minori con esigenze particolari di protezioni quali: la promozione e l'attuazione dell'affidamento familiare attraverso il reperimento di famiglie o di persone disponibili all'affidamento per la loro selezione e la loro preparazione; la vigilanza sull'andamento dell'affido e il mantenimento dei rapporti con l'autorità giudiziaria competente, la consulenza e il sostegno psicologico al minore, alla famiglia di origine e alla famiglia affidataria, l'organizzazione degli interventi sia di prevenzione che di assistenza afferenti alla sfera del minore ove esistono implicazioni inerenti la magistratura minorile;

- la gestione di strutture a ciclo residenziale, quali case-famiglie, gruppi di appartamento e case di pronta accoglienza, che ospitano soggetti anche svantaggiati;

- la gestione di servizi di diagnosi, cura, terapia e riabilitazione psichiatrica e/o geriatrica anche attraverso residenze sanitarie assistite (R.S.A.), presidi di lunga degenza e/o strutture extraospedaliere per anziani, minori, inabili, invalidi e/o soggetti svantaggiati, comunque prevalentemente non autosufficienti e/o disabili non assistibili a domicilio e bisognosi di trattamenti continui. Tali strutture saranno finalizzate a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;

- l'attività di segretariato sociale.

Ai fini dell'art. 1 lettera b) della legge 381/1991, la società promuove lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

A tal fine la società intende applicare il lavoro dei propri soci ovvero dei soci delle società aderenti, anche non svantaggiati, ai settori dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato, dell'edilizia e del commercio, oltre che dei servizi resi ad amministrazioni pubbliche, imprese private e singoli cittadini, ivi compreso il turismo. In particolare i campi in cui la cooperativa opera sono i seguenti:

- cultura: gestione dei servizi per la tutela dei beni artistici, biblioteche, pinacoteche, musei ed archivi; servizi di progettazione, organizzazione, gestione ed attuazione di eventi, congressi, convegni, conferenze, meeting, workshop, seminari, mostre, fiere, mercati ed esposizioni per propri obiettivi e finalità ovvero per

conto di enti pubblici e privati; promozione della costituzione di associazioni di promozione sociale e culturale di ogni genere anche con le società alla stessa collegate;

- spettacolo: servizi di progettazione, organizzazione, gestione e attuazione di cineforum, spettacoli, manifestazioni teatrali, canore e di massa, serate danzanti, discoteca e ogni altra attività ricreativa e clownterapia;

- turismo: istituzione e gestione di servizi per la vacanza, rivolti in particolare a soggetti in età evolutiva, anziani e portatori di handicap, servizi di turismo sociale, culturale, rurale e ricreativo, che prevedono organizzazione, progettazione e gestione di gite turistiche, soggiorni, apertura e/o gestione di campeggi, ostelli, villaggi turistici ed agrituristici, residence, pensioni, alberghi, trattorie, pizzerie, gelaterie, ristoranti, self-service, fast-food, bed and breakfast, bar, caffetterie, pub, birrerie, enoteche, wine bar, degustazioni, happy hour, tavola calda, stabilimenti balneari, discoteche, club montani, solarium, percorsi ed itinerari turistici, naturalistici, naturalistici, escursionistici, culturali e religiosi, pellegrinaggio e gite spirituali e religiose, impianti, strutture ed attrezzature sportive ed ogni altra iniziativa sportiva, ricreativa e socio-culturale, case per vacanze, gestione di hotels, alberghi e strutture ricettive con annessi servizi legati a tali strutture ed in genere locali per la gestione del pubblico (es. receptions, servizi alberghieri, etc.);

- commercio: apertura e/o gestione di negozi di vicinato, esercizi commerciali al dettaglio e/o all'ingrosso per la vendita ed il commercio di prodotti locali, eno-gastronomici, dell'artigianato, alimentari e non alimentari; gruppi d'acquisto e/o solidali, depositi; import-export, bar e caffè, tabacchi (anche con patentino), ristoranti, caffetterie, centri culturali e lounge bar; commercio elettronico, commercio itinerante, a domicilio, per corrispondenza e/o ambulante, commercio equo e solidale, commercio di prodotti di qualsiasi tipo, sia per conto proprio che di terzi;

- trasporti: gestione di servizi di trasporto di cose, trasporto di persone per conto proprio, nonché per conto od in favore di enti pubblici o privati e relativa assistenza ai trasportati, sia sugli scuolabus che su altro veicolo; tale servizio potrà essere svolto con automezzi di proprietà della società o di altri soggetti;

- refezione e ristorazione: gestione di mense, ristoranti, bar e caffè e di tutte le attività inerenti alla refezione ed alla somministrazione di pasti per conto di enti pubblici o privati, comprese le attività di catering e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- pulizia e sanificazione: gestione di servizi ed imprese di pulizia, di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, lavanderia industriale, sia per conto proprio che per conto od in favore di enti pubblici o privati;

- mobilità: gestione di parcheggi, stalli e mobilità urbana sostenibile, sia per attività proprie, sia per conto di enti pubblici o privati, anche con strumentazioni, apparecchiature ed attrezzature meccaniche, elettriche e telematiche; acquisto e gestione parco automezzi, parcheggi, servizio sosta a pagamento e/o striscie blu; servizi e/o gestione di carsharing (ICS) per la condivisione di automobili e/o automezzi in genere; servizi di custodia anche non armata; servizi di portierato;

- pubblicità e informazione: servizi stampa e di propaganda, quali rassegne, comunicati e conferenze, servizi di progettazione grafica di marchi, loghi, carte intestate, buste, biglietti da visita, locandine, manifesti, gestione servizi di telecomunicazione e similari, siti internet;

- formazione ed aggiornamento professionale: progettazione, organizzazione e gestione, con proprie risorse o attraverso l'utilizzo di contributi pubblici, comunitari, statali, regionali, provinciali o comunali, di corsi di aggiornamento professionale o riqualificazione di lavoratori occupati presso enti soci o presso terzi non soci.

Al fine di concretizzare il sopra menzionato oggetto sociale, la cooperativa potrà:

- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra menzionate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi;
- acquisire, locare, chiedere in uso a qualsiasi titolo immobili o suoli di proprietà pubblica e privata necessari al perseguimento dei fini statutari;
- predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti, tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, che dovranno impegnarsi al rispetto di specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione;
- richiedere e gestire dei beni sottratti alla criminalità organizzata, da gestire per finalità sociali e di divulgazione del sentimento antimafia;
- richiedere e utilizzare provvidenze e contributi disposti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché finanziamenti e contributi allo sviluppo della Cooperazione;
- chiedere ed ottenere qualsiasi agevolazione e contributo, anche a fondo perduto, concesso da provvedimenti legislativi e/o amministrativi di organi comunali, provinciali, regionali, statali e comunitari;
- acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni, partecipare a gare d'appalto e licitazioni per lavori inerenti l'oggetto sociale;
- utilizzare tutta la legislazione vigente sia di carattere nazionale, regionale e comunitaria, per finanziamenti, mutui crediti, fidejussioni e quant'altro si renderà utile e necessario al raggiungimento degli scopi sociali.

Art.5 - Requisiti mutualistici

La cooperativa:

- 1) destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota pari al 3% dell'utile di esercizio;
- 2) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 3) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disp.att. in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 4) non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- 5) devolverà, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III

SOCI

Art.6 - Soci Ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la priorità per l'ammissione verrà data a chi tra esperienza lavorativa, competenza e professionalità e/o esperienza di tipo cooperativo verrà ritenuto più idoneo alle esigenze della cooperativa.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, in proprio o in imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'Organo Amministrativo, dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art.7 - Soci speciali

L'Organo di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici.

La durata del periodo di formazione o inserimento è stabilito in anni da uno a cinque. Essa viene determinata dall'Organo Amministrativo, tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle esigenze della cooperativa e delle sue strategie di medio e lungo periodo.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
 - 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
 - 3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.
- I soci speciali ammessi non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Essi concorrono alla determinazione del requisito previsto per assumere il quadro di riferimento normativo della S.P.A..

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari e in rapporto alla loro partecipazione all'attività sociale, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dallo statuto.

I soci speciali non possono rappresentare in assemblea altri soci e non possono determinare le maggioranze richieste e previste dallo statuto.

Art.8 - Soci volontari

La cooperativa potrà istituire una sezione soci che svolgono attività di volontariato a supporto e non in sostituzione dei soci ordinari e dei soci speciali.

Il numero dei soci volontari non potrà superare il numero previsto dalla normativa in vigore.

L'attività dei suddetti soci verrà disciplinata da un apposito regolamento interno.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sull'ammissione della domanda. Delibera anche:

- le modalità ed i termini di versamento del capitale sociale;
- l'eventuale sovrapprezzo, in rapporto all'esistenza e al valore delle riserve divisibili, che dovrà essere versato con le stesse modalità ed i termini del capitale sociale;
- sull'eventuale tassa di ammissione;
- sul tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la cooperativa.

L'Organo Amministrativo può respingere la domanda di ammissione nel caso in cui la società non abbia la capacità economica a soddisfare gli interessi dei soci, vecchi e nuovi, o nel caso in cui l'ammissione di nuovi soci non sia coerente con i piani di medio e lungo periodo della cooperativa.

La domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - potrà essere rigettata qualora l'esito positivo della stessa determini il superamento del limite previsto dall'art. 2519, comma 2 c.c., con l'obbligo in capo alla cooperativa di fare riferimento alla disciplina della S.p.A. e, conseguentemente, di modificare lo statuto.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

La delibera di ammissione diventerà operativa, verrà comunicata al socio ammesso e sarà annotata nel libro soci cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al presente articolo.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto previsto dal presente statuto e da eventuali deliberazioni assembleari. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci cooperatori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento adottato dalla società cooperativa.

La stessa procedura per l'ammissione dei soci speciali verrà adottata per i soci volontari.

I soci cooperatori ammessi saranno tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al successivo art. 10.

Art. 10 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dallo statuto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art.11 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.12 - Incompatibilità

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio attività in concorrenza con la cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art.13 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art.14 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.

Art.15 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;

b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
c) che con inadempimenti ripetuti non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto societario;
d) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di due volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
e) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 12;
g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali senza autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
h) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro non subordinato sia dichiarato inadempiente con conseguente risoluzione del contratto;
m) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
n) che sia oggetto di provvedimenti giudiziari, in base agli articoli 2286 e 2288 c.c.;
o) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante con l'adempimento previsto dal primo comma del successivo articolo 16 e con l'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art.16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione e comunicazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue l'estinzione del rapporto sociale e la cessazione del rapporto mutualistico.

Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione può attivare le procedure arbitrali previste dallo statuto.

Art.17 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art.18 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente

liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità previste dal presente statuto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure statutarie. In mancanza si provvede alla liquidazione con le modalità e i tempi previsti dallo statuto.

Art.19 - Termini di decadenza

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo Amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

Art.20 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, che potranno essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e da investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e 2526 c.c..

Possono costituire strumenti di finanziamento le azioni dei soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

L'emissione di strumenti finanziari sarà regolata con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, secondo le normative in vigore.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

Art.21 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono considerare:

a) il tipo di scambio mutualistico;

b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto;

c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.

I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di ristorno, non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività economica svolta con i soci.

In ogni caso, il massimo erogabile non può superare il limite previsto dall'art.3, comma 2, lettera b della legge 142/01.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base a cui saranno ripartiti i ristorni.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.22 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b) dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione previsti dallo statuto;

c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;

e) dalla riserva straordinaria;

f) dalle eventuali riserve divisibili;

g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

h) dall'eventuale tassa di ammissione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera f), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Art.23 - Modalità di versamento delle quote

I soci, per la loro ammissione, devono versare almeno il 25% delle quote di capitale sociale sottoscritto con le modalità che saranno previste e comunicate dall'Organo Amministrativo ed indicate nella stessa comunicazione di ammissione.

Art.24 - Caratteristiche delle quote Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla

comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Art.25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 20;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere f) e g) dell'art.22.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art.26 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1)-l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2)-la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3)-la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4)-le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5)-la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6)-la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7)-l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8)-la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 9)- la decisione sull'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 3 aprile 2001 n. 142;

10) - la decisione, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, di un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

11) - la decisione, all'occorrenza, di adottare un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art.27 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o avviso consegnato a mano o avviso inviato per fax o email, otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Nel caso in cui non tutti i soci sono in possesso di fax o di posta elettronica, l'assemblea potrà essere convocata in forma diversificata.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.28 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 26, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art.29 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art.30 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente statuto.

Per i soci volontari si applica l' Art. 8 del presente statuto.

Art.31 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.32 - Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza

mutualistica o alle azioni che si intendano intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545- octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

L'Amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli Amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art.33 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Di essi almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, mentre tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti negli Albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre

la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti

dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 34 - Revisore Contabile

In mancanza di Collegio Sindacale l'eventuale controllo contabile è esercitato da un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art.35 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da un soggetto indicato, di comune accordo, da entrambe le parti il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dall'incarico ricevuto.

Nel caso in cui le parti non trovino l'accordo comune, l'arbitro sarà nominato, entro lo stesso termine sopra indicato, dal Responsabile Territoriale dell'Associazione di tutela e rappresentanza, cui aderisce la cooperativa.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle

promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.36 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.37 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato secondo quanto previsto dal presente statuto;

- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettanti;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.38 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie."

firmato: Venera Raciti - Not. Andrea Grasso

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di Bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..